

Emergenza Covid-19 ♦ Update/51 ♦ 11.11.2020

In evidenza



- ♦ **COVID-19: il D.P.C.M. 03/11/2020 divide l'Italia in tre aree di rischio, ma introduce un coprifuoco generalizzato.**

Publicato in G.U. n. 275 del 04.11.2020 il D.P.C.M. del 3 Novembre scorso, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 6 Novembre al 3 Dicembre 2020. Il nuovo D.P.C.M. divide l'Italia in tre diverse aree, in quella rossa si va incontro al lockdown. Coprifuoco nazionale a partire dalle 22:00 e fino alle 5:00, restrizioni anche per le scuole e il trasporto pubblico locale, secondo parametri legati al differente rischio associato ai territori.

- ♦ **COVID-19: Ordinanza 04.11.2020 del Ministro della Salute che individua Regioni in zona gialla e rossa - Nuova Ordinanza 10.11.2020 con ulteriori aree di rischio.**

In riferimento a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 Novembre 2020, sono state firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza le Ordinanze 04.11.2020, in vigore dal 6 Novembre e 10.11.2020, **in vigore da oggi**, che – sulla base dei criteri individuati – classifica le Regioni in tre aree di criticità, che prevedono diversi livelli di restrizioni.

- ♦ **DECRETO “RISTORI-BIS”: il D.L.149/2020 pubblicato in G.U. del 9/11/2020 prevede ulteriori indennizzi agli operatori economici colpiti dalle nuove misure restrittive.**

Le nuove misure restrittive, per il loro impatto economico, hanno dato luogo alla emanazione del nuovo decreto-legge - c.d. “Ristori-Bis”, che consentirà l'erogazione di ulteriori indennizzi agli operatori economici interessati. Il provvedimento interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.



◆ **COVID-19: il D.P.C.M. 03/11/2020 divide l'Italia in tre aree di rischio, ma introduce un coprifuoco generalizzato.**



Il D.P.C.M. 03.11.2020, contenente le ulteriori misure di contenimento alla diffusione del Coronavirus, divide l'Italia in tre diverse aree, in quella rossa si va incontro ad un lockdown. Coprifuoco nazionale a partire dalle 22, restrizioni anche per le scuole e il trasporto pubblico locale, secondo parametri legati al differente rischio associato ai territori. Vediamo una anticipazione delle principali misure adottate.

Da Venerdì 6 novembre sono in vigore le misure del nuovo D.P.C.M. 03.11.2020, con il quale sono state definite le diverse aree di criticità del Paese ed ogni Regione viene valutata sulla base di una serie di **21 indicatori che ne determinano la fascia di rischio** e conseguentemente le misure specifiche di restrizione da adottare.

Il nuovo D.P.C.M. introduce il coprifuoco in tutta Italia dalle 22:00 alle 05:00, ma anche – come si diceva in precedenza - la suddivisione delle Regioni in tre aree sulla base del rischio e delle criticità registrate: **gialle, arancioni e rosse**. Le misure più restrittive sono quelle previste dall'area rossa, dove si torna ad un vero e proprio lockdown. Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere per Regioni - o parti di esse – nei vari possibili scenari e provvederà con ordinanza all'aggiornamento. Le ordinanze emanate dal ministro della Salute "sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto".

▷ **ZONE GIALLE (Regioni a rischio moderato)**

▷ **COPRIFUOCO:** in vigore a livello nazionale dalle 22:00 alle 05:00. Vietato circolare salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di reale necessità.

▷ **CHIUSURA DEI CENTRI COMMERCIALI** nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

▷ **CHIUSURA DI MUSEI E MOSTRE.**

▷ **SCUOLE:** didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

▷ **TRASPORTO PUBBLICO:** riduzione fino al 50% dei passeggeri, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

▷ **SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ** di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

▷ **CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI ALLE ORE 18.** L'asporto è consentito fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

▷ **CHIUSE PISCINE, PALESTRE, TEATRI, CINEMA,** aperti i centri sportivi.

▶ ZONE ARANCIONI (Regioni con rischio intermedio)

- ▶ **COPRIFUOCO:** in vigore a livello nazionale dalle 22:00 alle 05:00. Vietato circolare salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di reale necessità.
- ▶ **SPOSTAMENTI:** vietati in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, effettiva necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all'interno del proprio Comune
- ▶ **CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI, 7 giorni su 7.** L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- ▶ **CHIUSURA DEI CENTRI COMMERCIALI NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI** ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
- ▶ **CHIUSURA DI MUSEI E MOSTRE.**
- ▶ **SCUOLE:** didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
- ▶ **TRASPORTO PUBBLICO:** riduzione fino al 50% dei passeggeri, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
- ▶ **SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ** di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
- ▶ **CHIUSE PISCINE, PALESTRE, TEATRI, CINEMA,** aperti i centri sportivi.

▶ ZONE ROSSE (Regioni con gravi criticità)

- ▶ **SPOSTAMENTI:** vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in qualsiasi orario, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune. Vietati anche gli spostamenti da una Regione all'altra.
- ▶ **CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI, 7 GIORNI SU 7:** l'asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- ▶ **CHIUSURA DEI NEGOZI, FATTA ECCEZIONE PER SUPERMERCATI,** beni alimentari e di necessità.
- ▶ **APERTE EDICOLE, TABACCHERIE, FARMACIE E PARAFARMACIE, LAVANDERIE, PARRUCCHIERI E BARBIERI.** Chiusi i centri estetici.

► **SCUOLE:** didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

► **TRASPORTO:** per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

► **SOSPESA TUTTE LE COMPETIZIONI SPORTIVE,** salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

► **CHIUSI MUSEI E MOSTRE,** chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

► **N.B. AUTOCERTIFICAZIONE.** Si evidenzia che per gli spostamenti in zona rossa, si renderà nuovamente necessaria l'autocertificazione. Di seguito, il link per scaricare il modello:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

Riportiamo l'infografica che riassume i divieti ed il link per chi volesse stamparlo:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_aree.pdf

AREA GIALLA	AREA ARANCIONE	AREA ROSSA
<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.</p> <p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p> <p>Chiusura di musei e mostre.</p> <p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p> <p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p> <p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>	<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.</p> <p>Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p> <p>Chiusura di musei e mostre.</p> <p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p> <p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p> <p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p> <p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>	<p>È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.</p> <p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p> <p>Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.</p> <p>Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.</p> <p>Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.</p> <p>Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.</p> <p>Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.</p>

Link al DPCM 03.11.2020

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76993>

Allegati al DPCM 03.11.2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf

◆ **COVID-19: Ordinanza 04.11.2020 del Ministro della Salute che individua Regioni in zona gialla e rossa - Nuova Ordinanza 10.11.2020 con ulteriori aree di rischio.**



In riferimento a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 Novembre 2020, è stata firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza l'Ordinanza 4 Novembre 2020, in vigore dal 6 Novembre. L'Ordinanza – sulla base dei criteri individuati – classifica le Regioni in base alle tre aree di criticità, che prevedono diversi livelli di restrizioni. Una nuova Ordinanza è stata appena pubblicata, con ulteriori Regioni che passeranno in zona gialla e rossa.

In data 4 Novembre 2020 il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'Ordinanza che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità e che ha individuato una prima serie di Regioni ricomprese: **nell'Area gialla:** Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; **nell'Area arancione:** Puglia, Sicilia; **nell'Area rossa:** Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Ieri, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l'**Ordinanza 10.11.2020**, che individua le Regioni che in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione del virus e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto Superiore di Sanità, passano dall'area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, livello 3 l'area arancione; rischio alto, livello 4 l'area rossa). **Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore da oggi 11 Novembre 2020.**

Nello specifico in base alla nuova Ordinanza:

- ✓ **entrano nell'area arancione le Regioni:** Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria;
- ✓ **entra nell'area rossa:** la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è oggi la seguente:

- ✓ **area gialla:** Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;
- ✓ **area arancione:** Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria;
- ✓ **area rossa:** Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Link alla nuova Ordinanza:

[Ordinanza ministro della Salute 10 novembre 2020](#)

► Elenco dei 21 indicatori per la classificazione del rischio.

I 21 indicatori rappresentano altrettanti coefficienti di rischio, la cui combinazione determina la definizione del rischio generale presente in un territorio e delle relative limitazioni da applicare, suddivisi a loro volta in tre macro-aree:

- ✓ diffusione del contagio;
- ✓ gestione dei casi;
- ✓ tenuta del sistema sanitario.

Parametri:

- ✓ 6 parametri sono legati alla **diffusione del contagio**;
- ✓ 6 alla **capacità diagnostica e di cura** del sistema sanitario (fra cui la percentuale di tamponi positivi);
- ✓ 9 sulla **tenuta dei sistemi sanitari**.

In generale, misurano la diffusione del contagio in termini di casi sintomatici, ricoveri e gravità dei sintomi, indice RT (diffusione del contagio), tempi di cura del sistema sanitario, posti letti occupati negli ospedali e in terapia intensiva, indice di occupazione dei posti letto. Analizziamo in dettaglio quali sono i 21 criteri che vengono considerati.

Diffusione del contagio:

All'interno di questo raggruppamento, ci sono sei parametri:

- ✓ numero di casi sintomatici;
- ✓ numero di casi con ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla Terapia intensiva TI);
- ✓ numero di casi con ricovero in reparto di terapia intensiva (TI);
- ✓ numero di casi per ogni comune;
- ✓ numero di check list somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie (opzionale);
- ✓ numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla check list settimanalmente con almeno una criticità riscontrata (opzionale).

Capacità di accertamento diagnostico e gestione dei contatti:

- ✓ Percentuale di tamponi positivi;
- ✓ tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi;
- ✓ tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale);
- ✓ Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing;
- ✓ numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento.

- ✓ Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.

Tenuta dei servizi sanitari:

- ✓ Numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni;
- ✓ Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione);
- ✓ Numero di casi riportati alla sorveglianza sentinella COVID-net per settimana (opzionale);
- ✓ numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno;
- ✓ Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito);
- ✓ Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note;
- ✓ Numero di accessi al Pronto soccorso con classificazione riconducibile a COVID-19 (opzionale);
- ✓ tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva per pazienti COVID-19;
- ✓ tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19.

◆ **DECRETO “RISTORI-BIS”**: il D.L.149/2020 pubblicato in G.U. del 9/11/2020 prevede ulteriori indennizzi agli operatori economici colpiti dalle nuove misure restrittive.



Le nuove misure restrittive, per il loro impatto economico, hanno dato luogo alla emanazione del nuovo decreto-legge - c.d. “Ristori-Bis”, che consentirà l’erogazione di ulteriori indennizzi agli operatori economici interessati. Il provvedimento interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Il D.L. 149/2020 - così detto “**Decreto Ristori-Bis**” - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 Novembre 2020 ed emanato a ridosso del D.P.C.M. 03.11.2020 che, suddividendo il territorio nazionale in aree gialle, arancioni e rosse a seconda dell’andamento del contagio, ha imposto ulteriori e diversificate limitazioni e restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia sanitaria da Covid-19, con efficacia fino al prossimo 3 dicembre.

Il decreto “Ristori-bis” segue di pochi giorni il D.L. n. 137/2020 - così detto “Decreto Ristori”, a sua volta adottato per sostenere gli operatori colpiti dalle disposizioni di contenimento adottate con il precedente DPCM 24.10.2020 ed è possibile che, durante l’iter parlamentare per la conversione in legge, i due decreti “Ristori” vengano accorpati in un unico provvedimento normativo.

Di seguito le principali misure introdotte:

✓ **Contributi a fondo perduto**

È previsto un **ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo** a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "Ristori"). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo, che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.

È previsto un **nuovo contributo a fondo perduto** per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità.

Il contributo sarà erogato seguendo la **stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate** in relazione ai contributi previsti dal decreto "Rilancio" (decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto "Ristori". **L'importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell'esercizio.**

✓ **Istituzione di un fondo per nuovi contributi**

Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per **erogare futuri contributi in modo automatico.**

✓ **Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari**

È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

✓ **Credito d'imposta sugli affitti commerciali**

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell'ultimo DPCM, viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d'imposta cedibile al proprietario dell'immobile locato pari al **60% dell'affitto** per ciascuno dei mesi **di ottobre, novembre e dicembre.**

✓ **Sospensione dei versamenti**

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la **sospensione** delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.

✓ **Cancellazione della seconda rata dell'IMU**

È prevista la **cancellazione della seconda rata dell'IMU** per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall'ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

✓ **Sospensione dei contributi previdenziali**

Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle **zone gialle** vengono **sospesi i contributi previdenziali e assistenziali** per il mese di **novembre**. Per quelle delle zone **arancioni e rosse** la **sospensione** è riconosciuta per i mesi di **novembre e dicembre.**

✓ **Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa**

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la **proroga al 30 aprile 2021** del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di Ires e Irap.

✓ **Bonus baby sitter e congedo straordinario**

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la **sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado** viene previsto un bonus *baby sitter* da **1.000 euro** e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il **congedo straordinario** con il riconoscimento di **un'indennità pari al 50%** della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

✓ **Sostegno al terzo settore**

Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

✓ **Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura**

È prevista la **totale decontribuzione anche per il mese di dicembre** per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura.

✓ **Potenziamento del sistema sanitario**

Viene previsto l'arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell'INAIL.

✓ **Giustizia**

Sono previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell'emergenza epidemiologica.

✓ **Trasporto pubblico locale**

La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.

✓ **Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici**

Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

▶ **Sono on line i nuovi codici Ateco riferiti alle attività economiche a cui spettano i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristori-bis in zona rossa.**

Il "Decreto Ristori-bis," appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all'articolo 2 prevede un **nuovo contributo a fondo perduto** destinato agli operatori IVA dei settori economici penalizzati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020.

→ **I beneficiari devono avere partita IVA attiva al 25 ottobre ed essere localizzati in zona rossa** secondo ordinanza ministeriale, nonché svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 al Ristori-bis.

→ **Il contributo spetta solo se si è registrato il calo di fatturato di almeno un terzo tra aprile 2020 e aprile 2019** (fa fede la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

→ **Chi ha già beneficiato dei precedenti ristori riceverà il bonifico diretto sul proprio IBAN**, diversamente si deve inoltrare domanda tramite procedura web e modello delle Entrate (serve un provvedimento attuativo per stabilire le modalità operative).

→ **Allegati al Ristori bis.**

I tre allegati al nuovo decreto riguardano non soltanto i codici Ateco a cui è destinato il nuovo contributo (allegato 2), ma anche l'aggiornamento della tabella richiamata dall'articolo 1 del primo decreto Ristori (allegato 1) e il dettaglio delle attività di cui all'articolo 21 del Ristori-bis.

Elenco codici Ateco beneficiari del nuovo fondo perduto

Codice	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%

47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio chincaglieria e bigiotteria (inclusi oggetti ricordo e articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%

47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

[Link al D.L. 149/2020](#)
Decreto Ristori Bis

	Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>